

Il Garante condanna la Ceever

Pubblichiamo alcuni stralci del provvedimento assunto dal "Garante della Concorrenza e del Mercato" relativo al messaggio apparso sul periodico "Trattamenti e finiture" volta a pubblicizzare i prodotti Ceever nel quale si afferma che "i solventi clorurati sono fuori legge"

A CURA DELLA REDAZIONE

MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Il messaggio censurato dal garante occupa un'intera pagina del periodico "Trattamenti e Finiture" di marzo-aprile 1996; esso è diretto a promuovere gli impianti di lavaggio realizzati dalla Ceever S.r.l. per alcuni dei quali - raffigurati nella pagina - un breve testo descrive, a grandi linee, le caratteristiche e le possibilità di utilizzo.

Nella parte del messaggio dedicata a illustrare gli impianti di lavaggio sottovuoto prodotti dalla Ceever con

impiego di solventi idrocarburici (sostitutivi dei solventi clorurati), si sottolinea con riguardo alle risultanze di lavaggio ottenibili che esse sono "pari a quelle conseguibili nei trattamenti con i solventi clorurati ora fuori legge".

RISULTANZE ISTRUTTORIE

La società Ceever S.r.l., committente del messaggio, la cui attività si sostanzia nella fabbricazione e commercio di prodotti chimici e macchinari per l'industria, con la memoria pervenuta il 9 settembre 1996 ha svolto le seguenti considerazioni.

I solventi clorurati, se sono chimicamente poco stabili, sono tossici per l'uomo i cui organi possono essere colpiti dai metaboliti dei solventi malati o ingeriti; se, invece, sono stabili il pericolo è per l'ambiente, poiché essi raggiungono la stratosfera provo-



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

cando la riduzione dello strato d'ozono. Tra i solventi inquisiti ci sono il Tricloroetano, il Tetracloruro di Carbonio e soprattutto i Clorofluorocarburi in seguito (C.F.C.). In particolare, alcuni dei clorofluorocarburi interamente alogenati sono utilizzati come solventi di lavaggio nei settori industriali più diversi. L'ipotesi avanzata è che i C.F.C., a causa della loro elevata stabilità chimica, raggiungono inalterati la stratosfera trasportati da correnti ascensionali. A queste altezze, dopo lunghi periodi di esposizione alle forti radiazioni solari, i C.F.C. si scindono liberando gli atomi di cloro. Le reazioni del cloro determinano una riduzione dello strato di ozono, con conseguente aumento dei raggi ultravioletti sulla superficie terrestre e un conseguente aumento dei casi di cancro.

Clorurati e Fluorurati sono adesso regolamentati a livello internazionale dal Protocollo di Montreal e dagli emendamenti a esso apportati nel corso della riunione di Londra che ha avuto luogo il 27-29 giugno 1990 e a livello CEE dalla regolamentazione n. 594/91.

E' stato in queste sedi concordato un programma di riduzione graduale negli scambi commerciali e nella produzione di tali sostanze fino alla sospensione totale della loro produzione.

Per quanto riguarda il tricloroetano, la riunione di Londra del 26 giugno 1990 ha previ-

sto un programma di riduzione che stabiliva il congelamento della produzione al livello 1989 e successive graduali riduzioni produttive fino all'abbandono della produzione previsto, inizialmente, nel 2005 e quindi anticipato, con la riunione CEE di Ginevra del 1992, all'inizio 1996.

Ciò premesso la società sostiene che l'affermazione contestata non sia fuori luogo, tenendo conto anche dell'aumento di cancro prodotto da tali sostanze. Da ultimo la società precisa che l'affermazione contestata non occupa una posizione centrale nel messaggio. Essa al contrario è posta tra virgolette quasi a evidenziare la propria sommarietà.

PARERE DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Con il parere pervenuto in data 30 ottobre 1996, a seguito della richiesta inviata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92, il 23 settembre 1996, il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria ha ritenuto il messaggio in contrasto con gli artt. 2, lettera b), e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92 rilevando quanto segue:

• **l'affermazione secondo cui i solventi clorurati sono fuori legge non è veritiera in quanto allo stato nessuna normativa nazionale comunitaria o internazionale vieta totalmente l'impiego di tali sostanze.** Infatti, in

ragione della dannosità di tali sostanze per la salute e per l'ambiente sono stati solo previsti dei calendari per una progressiva riduzione produttiva di tali sostanze che condurranno all'abbandono definitivo della produzione in date diverse a seconda delle singole sostanze appartenenti alla categoria;

• l'affermazione in esame, pur non essendo stampata con caratteri grafici di particolare evidenza nel contesto del messaggio e pur essendo riportata tra virgolette, è posta in relazione con i risultati ottenibili mediante l'uso dei prodotti pubblicizzati e può quindi richiamare l'attenzione dei consumatori più sensibili ai problemi dell'ambiente e della salute indirizzandoli verso la scelta dei prodotti pubblicizzati che, secondo quanto affermato nel messaggio in questione, farebbero ottenere risultati equivalenti a quelli ottenibili con sostanze vietate senza farne uso.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Al fine di valutare l'ingannevolezza dell'espressione "Fuori legge" riferita nel messaggio ai solventi clorurati, occorre in premessa riassumere il panorama normativo che regola la produzione e l'utilizzo di tali sostanze.

Gli accordi, intercorsi tra gli Stati Membri nell'ambito della convenzione di Vienna per la

protezione dello strato di ozono, del Protocollo di Montreal relativo alle sostanze ritenute responsabili della riduzione dello strato di ozono e nei successivi protocolli internazionali, hanno effettivamente stabilito un calendario di eliminazione progressiva di tali sostanze. In particolare a livello europeo le disposizioni relative alle sostanze che riducono lo strato d'ozono sono contenute nel Regolamento CEE n. 3093/94 del 15 dicembre 1994 con il quale è stato abrogato il precedente Regolamento CEE n. 594/91 del 4 marzo 1991, a cui fa riferimento l'operatore pubblicitario nella propria memoria difensiva. A seguito dell'applicazione di tale ultimo Regolamento, che ha individuato e disciplinato la progressiva dismissione delle sostanze ritenute lesive per l'ozono, la produzione dell'

1.1.1 Tricloretoano, di Tetracloruro di carbonio, nonché di clorofluorocarburi è cessata rispettivamente il 31 dicembre 1995 e il 31 dicembre 1994. Attualmente l'unico utilizzo di tali sostanze consentito riguarda quindi i quantitativi riciclati. Per quanto riguarda, invece, altri solventi clorurati quali il cloruro di metilene, il tricloroetilene e il percloroetilene, attualmente in uso nel settore del lavaggio industriale e dello sgrassaggio dei metalli, non esiste ad oggi una normativa nazionale o comunitaria che ne vieti in assoluto l'utilizzo e la produzione. Tali sostanze

non sono ritenute lesive dell'ozono stratosferico; tuttavia, il loro uso, in ragione dei problemi di impatto ambientale ad esse imputabili, è regolamentato dalla normativa italiana in materia di inquinamento atmosferico, e in particolare dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali, dal D.M 12 luglio 1990, contenente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione e successive modificazioni, nonché da eventuali disposizioni regionali. Tale normativa fissa, per gli impianti di sgrassaggio funzionanti a solvente clorurato, i valori limite consentiti per le emissioni in atmosfera e sottopone a un regime autorizzatorio l'installazione di nuovi impianti. Il rilascio dell'autorizzazione presuppone una verifica dell'impianto ad opera della regione competente, al fine di accertare che esso non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti (limiti che vengono fissati dalle stesse regioni nel quadro delle linee guida stabilite dallo Stato) e che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

Inoltre, proprio in ragione dei comprovati effetti nocivi dei solventi clorurati sull'uomo, per i lavoratori esposti a tali sostanze sono previsti - nel

rispetto delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori (Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e successive modifiche) - i limiti di esposizione giornaliera, particolari accorgimenti nell'utilizzo e frequenti (trimestrali) controlli sanitari.

Sulla base di tali considerazioni e in accordo con il parere espresso dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, **si ritiene che il messaggio risulti idoneo a trarre in inganno i destinatari nella parte in cui afferma in modo generico e assoluto e senza ulteriori chiarimenti in merito che i solventi clorurati ora sono "fuori legge"**. Tale affermazione, infatti, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento non può essere considerata veritiera, ove si consideri che **il divieto di produzione, come sopra evidenziato, investe solo alcuni solventi clorurati. Il messaggio deve ritenersi ingannevole in quanto realizza una valorizzazione degli impianti pubblicizzati e una maggiore esaltazione delle caratteristiche positive degli stessi mediante una comparazione indiretta con prodotti impiegati per usi analoghi da società concorrenti che, attraverso l'affermazione non veritiera, vengono screditati**. In tal modo il messaggio è idoneo a pregiudicare le scelte dei destinatari e ledere gli interessi delle altre imprese concorrenti presenti sul mercato.

Alla luce di tali considerazioni si valuta che la consapevolezza della nocività dei solventi clorurati per l'uomo e per l'ambiente che ha reso necessario regolamentarne l'utilizzo ovvero, nel caso ad esempio dell' 1.1.1. tricloroetano, sospenderne la produzione, non legittima comunque nel caso di specie l'utilizzo di affermazioni che, qualificando in modo indiscriminato tutti i solventi clorurati "fuori legge", lasciano ritenere che la loro produzione e il consumo di tali sostanze sia già vietata in assoluto dalla normativa vigente (nazionale, comunitaria o internazionale) e senza eccezioni.

Né si può accogliere il rilievo dell'operatore pubblicitario circa la marginalità dell'affermazione nel contesto del messaggio.

La qualifica "fuori legge", riferita impropriamente a tutti i solventi clorurati, alla cui efficacia il messaggio paragona l'efficacia dei sistemi di lavaggio illustrati, è inserita, infatti, nel breve testo esplicativo che i destinatari del messaggio sono presumibilmente indotti a leggere al fine di conoscere le caratteristiche dei prodotti raffigurati. Essa, pertanto, **può indurre i destinatari interessati ai prodotti pubblicizzati a preferirli ad altri sulla base del falso convincimento che consentano l'impiego di sostanze ugualmente efficaci, ma non vietate, potendo indurli in tal modo a compiere scelte pregiudizievoli e ledere i concorrenti.**

Ritenuto, pertanto, che, alla luce delle predette considerazioni, il messaggio pubblicitario apparso sul periodico "Trattamenti e Finiture" di marzo/aprile 1996 volto a pubblicizzare i prodotti CEE-VER costituisce pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 2, lettera b), con riferimento all'art. 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92 con riguardo alla frase volta ad attestare che i solventi clorurati sono "fuori legge"

DELIBERA

che il messaggio pubblicitario apparso sul periodico "Trattamenti e Finiture" di marzo/aprile 1996 volto a pubblicizzare i prodotti CEE-VER costituisce pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 2, lettera b), con riferimento all'art. 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92 con riguardo alla frase volta ad attestare che i solventi clorurati sono "fuori legge" e ne vieta la continuazione per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

/// Per ulteriori informazioni segnare 4 sull'apposita cartolina

DI COSA SI OCCUPA L'UFFICIO PUBBLICITA' INGANNEVOLE

Dal 1992 l'Autorità è l'organo incaricato dell'applicazione del decreto che, dando attuazione ad una direttiva della Comunità Europea, ha introdotto anche in Italia una disciplina in materia di Pubblicità Ingannevole.

Si ritiene "ingannevole" qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è rivolta e che abbia la capacità di pregiudicare il comportamento economico di questi soggetti oppure possa ledere un concorrente. La nozione di pubblicità è molto ampia e si estende fino a comprendere la stessa confezione dei prodotti.

Secondo l'articolo 1 del decreto la pubblicità deve essere "palese, veritiera e corretta". In particolare l'articolo 4 fa riferimento alla trasparenza della pubblicità che deve essere "chiaramente riconoscibile" come tale.

Una particolare attenzione viene posta ai messaggi pubblicitari che riguardano prodotti che possano mettere in pericolo la salute dei consumatori e che possa raggiungere bambini o adolescenti.

L'Autorità non può agire d'ufficio, ma si può attivare solo a seguito di una denuncia, che può essere effettuata da:

- a) singoli consumatori*
- b) associazioni di consumatori*
- c) concorrenti delle imprese che divulgano i messaggi presunti ingannevoli*
- d) ogni pubblica amministrazione che ne ha interesse in relazione ai propri fini istituzionali, anche su denuncia del pubblico.*